



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI PLAFONIERE A LED
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL
COMUNE DI PESCARA

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE	3
1 OGGETTO, DURATA, MODALITÀ ED AMMONTARE DELL'APPALTO	3
2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO	4
3 CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI	4
4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	4
5 PENALI	6
6 SUBAPPALTO	6
7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	7
8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
9 RECESSO	7
10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	8
11 GARANZIE DEFINITIVE	8
12 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI	8
13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	9
14 OBBLIGO DI RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01	9
II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	9
15 TIPOLOGIA DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA	9
16 MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI	13
16.1 Servizio di consegna, installazione e verifica di conformità	13
16.2 Termini di consegna	14
16.3 Servizi di garanzia ed assistenza	14
17 VERIFICHE DI CONFORMITA'	14
18 ASSISTENZA E GARANZIA	15
19 RESPONSABILITÀ	16
20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
21 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	16
22 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE CONTRAENTE	16
23 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE	18

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1 OGGETTO, DURATA, MODALITÀ ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di nuovi apparecchi di illuminazione da installare presso gli immobili di proprietà del Comune di Pescara in sostituzione di quelli esistenti (relamping).

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare l'appalto compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati. L'Impresa avrà l'onere della fornitura di tutte le apparecchiature per la realizzazione dell'opera compreso ogni accessorio e varie minuterie necessarie al completo funzionamento degli impianti secondo quanto dettato dalla normativa vigente ed in accordo alle migliori tecniche di buona costruzione.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il contratto sarà stipulato a misura e, l'ammontare complessivo dei servizi compresi nell'appalto, ammonta ad **€ 211.000,00**, oltre ad I.V.A. come riportato nel seguente prospetto:

A	Importo stimato della fornitura da eseguirsi a misura	Quantità	P.U.	Importo
	Articolo 1 LED 56 W	1800	90	€ 162.000,00
	Articolo 2 LED 33 W	700	70	€ 49.000,00
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ricompresi nella voce A			€ -
1)	Importo a base d'asta (A-B)			€ 211.000,00
	IVA 22%			€ 46.420,00
	Oneri ANAC			€ 0,00
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D Lgs 18 aprile 2016 n. 50) 2 % di A			€ 4.220,00
	Altre somme a disposizione			€ 330,00
C	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 51.000,00
2)	Totale progetto (A+C)			€ 261.970,00

A prescindere dal ribasso percentuale offerto, l'importo del contratto sarà in ogni caso pari a complessivi € 211.000,00 oltre IVA. La somma derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario andrà ad aumentare la somma disponibile per la fornitura.

Non potendo definire sin dall'origine l'ammontare delle forniture ulteriori rispetto ai quantitativi indicati, la stipula del contratto non comporta l'impegno della Società all'acquisto delle ulteriori forniture, ma definisce i prezzi unitari e l'importo massimo, nonché i termini e le condizioni della fornitura.

L'elenco prezzi posto a base di gara è in allegato al progetto.

Nessun sovrapprezzo o compenso speciale sarà riconosciuto all'impresa.

2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3 CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI

Il Prezzo di ciascun prodotto è quello indicato negli elaborati di progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara dal Fornitore.

Il Prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) gli eventuali servizi connessi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico

Il Prezzo decorre dalla Data di accettazione dei Prodotti ed è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa.

Il Prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Stazione Appaltante (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico della Stazione Appaltante o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel Prezzo o Canone di noleggio e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo o Canone di noleggio.

I Prezzi dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi o canoni di noleggio indicati in fase di gara.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del Prezzo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di noleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi.

Il Fornitore si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il Prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della fornitura.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla RdO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.

In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5 PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati nel presente Capitolato, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi il Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà

ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Stazione Appaltante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Il Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

6 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'eventuale subappalto non può superare la quota indicata all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell'offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali e amministrative previste per legge.
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, la Società invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La società Pescara Energia S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

9 RECESSO

La società Pescara Energia S.p.A. potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, la Società ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11 GARANZIE DEFINITIVE

L'aggiudicatario dovrà:

1. costituire una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art.103 del Codice all'atto della stipulazione del contratto;
2. stipulare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, una polizza assicurativa ai sensi del comma 7 del citato art. 103 del Codice, per una somma assicurata pari all'importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 500.000,00.

12 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è la Società Pescara energia Spa, con sede legale in Pescara (PE), nella persona dell'Amministratore Unico.

La Società tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti della Società anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei

dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pescara ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

14 OBBLIGO DI RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01

La parte contrattuale è a conoscenza che PESCARA ENERGIA S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. (parte contrattuale) aderisce ai principi di cui al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale (parte contrattuale) manleva fin d'ora Pescara Energia S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di (parte contrattuale) o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa".

II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

15 TIPOLOGIA DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA

I prodotti offerti nell'ambito del presente appalto presente dovranno presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili:

- esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- provvisti di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti;
- alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- essere provvisti del Marchio di Qualità IMQ o del Marchio di uno degli Enti Certificatori o di un loro Organismo Mandatario ufficialmente riconosciuto) (D.M. 13 giugno 1989)

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della

sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55, del D.Lgs. 277/91, del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

In particolare i Prodotti forniti dovranno rispettare:

- Legge 186/68 in merito alle disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- Legge 791/77 sul recepimento e l'attuazione della Direttiva CEE n. 72/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- D.M. 23 luglio 1979 sulla designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e marchi ai sensi della Legge 791/77;
- D.P.R. 224/88 sul recepimento e l'attuazione della Direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della Comunità Europea in materia di responsabilità per danno da Prodotti difettosi, così come previsto dall'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;
- D.M. 13 giugno 1989 sulle liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformità notificati alla Commissione e agli Stati membri;
- D. Lgs. 12.11.1996 n. 615 (che ha sostituito il D.L. 476/92 riguardante il recepimento e l'attuazione della Direttiva CEE 89/336 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea in materia di compatibilità elettromagnetica, così come modificata dalle successive Direttive CEE 92/31, 93/68 e 93/97);
- D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 172 sul recepimento e attuazione della Direttiva CE n. 95/2001 relativa alla sicurezza generale dei Prodotti, che ha sostituito la precedente Direttiva CEE 92/59;
- "Norme" CEI, UNI, UNI-EN, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, alle norme armonizzate di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, alle norme internazionali IEC (Direttiva CEE 72/23 e modifiche successive);
- D. Lgs. 15/2011 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; alle disposizioni contenute nel programma Energy Star, per i prodotti per i quali l'etichetta è applicabile, risultanti dal sito.

Con riferimento alla normativa da ultimo citata, per ogni prodotto acquistato potrà essere richiesto al Fornitore lo smaltimento di un altro prodotto analogo, il cui servizio è compreso nel prezzo di acquisto del nuovo prodotto.

Laddove previsto dalla normativa vigente, i Prodotti dovranno essere corredati dalle schede di dati di sicurezza compilate in conformità alla Direttiva CE 91/155/CEE del 5 marzo 1991, pubblicata nella GUCE 22 marzo 1991 n. L76, recepita con DM 28 gennaio 1992 emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed il Ministero del Lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni prodotto deve essere nuovo di fabbrica, conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili.

L'inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di inadempimento contrattuali.

Lampade a led

Il led è l'acronimo di Light Emitting Diode ovvero "Diodo ad missione di Luce". E' un dispositivo semiconduttore (diodo) che emette luce al passaggio della corrente elettrica attraverso una giunzione di silicio, opportunamente trattata. A differenza delle normali lampade, il led è privo di filamento interno. Questa particolarità costruttiva consente una durata e un'affidabilità maggiori. Il led rappresenta un sistema alternativo alla luce ad incandescenza, fluorescenza, alogena e ioduri metallici che la continua ricerca tecnologica rende sempre più vantaggioso.

Le lampade LED offerte dovranno essere conformi alle prescrizioni:

- IEC/EN 61347-2-13: Sistemi di alimentazione per LED, relativamente alle prescrizioni di sicurezza;
- prIEC 62560 e prIEC 62612; Lampada LED con alimentatore incorporato (>50V) - Specifiche di sicurezza e prestazioni (in fase di pubblicazione);
- IEC/EN 60838-2-2; riguardanti le classificazioni per i connettori per moduli LED;
- IEC/EN 62384; Unità di alimentazione per moduli LED – prescrizioni di prestazione
- IEC/EN 60825-1; Sicurezza dei prodotti laser
- EN 62471 e EN62471-2: verifica emissione per la classificazione del LED a riguardo della sicurezza fotobiologica delle lampade e dei Sistemi di Illuminazione ed in relazione ad i prodotti di emissione non laser;
- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31); (Fasc. 6431): riguardanti i limiti per le emissioni di corrente armoniche;
- CEI EN 55015 (CEI 110-2); (Fasc. 6290): riguardanti limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radio disturbo degli apparecchi di illuminazione elettrica;
- CEI EN 61000-3-3 (CEI 110-28); (Fasc. 3247 R): riguardanti le limitazioni delle fluttuazioni di tensione e del flicker;
- CEI EN 61000-3-3/A1 (CEI 110-28; V1); (Fasc. 6471): riguardanti le limitazioni delle fluttuazioni di tensione e del flicker.
- CEI EN 60598-1 60598-12-1, 60598-2-2.
- Direttive: 2014/35/UE, 2014/30/UE

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei prodotti alle suddette normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche e successive modificazioni.

Oltre a questo occorre aggiungere che le lampade a LED possiedono le seguenti caratteristiche:

- Conformità alle norme RoHS, essendo costruite senza l'uso di materie prime pericolose quali: mercurio, cadmio, piombo cromo o xeno.
- Emissione di luce nell'ambito dello spettro visibile, poiché non vengono irradiati né raggi UV, né infrarossi.
- Elevata sicurezza elettrica, in quanto i singoli elementi LED sono alimentati in corrente continua ed a bassa corrente e tensione.
- Grazie alla direzionalità della luce emessa, non si ha alcun effetto di inquinamento atmosferico per luce dispersa, ed una conseguente ottimizzazione dell'illuminazione.
- Sorgente luminosa ad alta efficienza dato che le prestazioni delle sorgenti luminose nei sistemi di illuminazione a LED superano qualsiasi altra illuminazione tradizionale.
- Basso costo di manutenzione a causa della lunga durata che riduce le spese di sostituzione, la stabilità del sistema riduce i costi di manutenzione. Il basso consumo energetico, inoltre, riduce decisamente i costi.
- Resistenza meccanica perché resistente agli urti. Ne consegue una facilità di immagazzinaggio e trasporto.
- Operatività anche a bassissime temperature: possono essere impiegate in ambienti sottoposti a refrigerazione.

16 COMPOSIZIONE E PRESTAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura in oggetto, finalizzata all'ammodernamento degli impianti illuminotecnici presenti presso le sedi di proprietà dell'Ente, comprenderà le seguenti apparecchiature:

- **N. 1800 Apparecchi di illuminazione installati a soffitto, con tecnologia LED, per l'illuminamento degli ambienti aule scolastiche e uffici, come descritti all'ARTICOLO 1.**

- **N. 700 Apparecchi di illuminazione installati a soffitto, con tecnologia LED, per l'illuminamento di altri ambienti con requisiti inferiori (ad es. corridoi), come descritti all'ARTICOLO 2.**

Le tipologie e le specifiche tecniche degli apparecchi illuminanti previsti nelle suddette aree sono riportate di seguito:

ARTICOLO 1 Plafoniera per soffitto di forma rettangolare a led con corpo in lamiera di acciaio verniciata a polvere, coppia di vani ottici equipaggiati con lenti in metacrilato antiabbagliamento, idonee all'installazione in aule scolastiche completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio e l'installazione a soffitto (Plafone), incluso staffe di fissaggio, avente le seguenti caratteristiche:

- **Sorgenti luminosa a Led SMD**
- **Potenza totale assorbita dall'apparecchio: massima 56 W**
- **Flusso nominale (Ta=25°C) minimo: 8350 lumen**
- **Temperatura colore led: 4000K**
- **Indice di resa cromatica CRI: >90**
- **UGR: <19**
- **Alimentatore elettronico incluso**
- **Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli >65° (secondo EN 12464-1:2011)**
- **Classe di efficienza energetica min. A+**
- **Vita utile certificata del LED a 70.000h L70B10C0 - a 45.000h L80B10C0 - a 22.000h L90B10C0**
- **Tensione di funzionamento 230V (AC) 50-60Hz**
- **Certificato da ente terzo anche per le caratteristiche illuminotecniche al fine di ottemperare ai requisiti tecnici richiesti dal G.S.E. per l'accesso agli incentivi per il conto termico per interventi di illuminazione di interni (DM 16/02/2016).**
- **Staffe di fissaggio**

ARTICOLO 2 Plafoniera per soffitto di forma rettangolare a led con corpo in lamiera di acciaio verniciata a polvere, coppia di vani ottici equipaggiati con lenti in metacrilato antiabbagliamento, idonee all'installazione in altri ambienti con requisiti inferiori (ad es. corridoi) completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio e l'installazione a soffitto (Plafone), incluso staffe di fissaggio, avente le seguenti caratteristiche:

- **Sorgenti luminosa a Led SMD**
- **Potenza totale assorbita dall'apparecchio: massima 33 W**
- **Flusso nominale (Ta=25°C) minimo: 5600 lumen**
- **Temperatura colore led: 4000K**
- **Indice di resa cromatica CRI: >80**
- **Alimentatore elettronico incluso**
- **Classe di efficienza energetica min. A+**
- **Vita utile certificata del LED a 70.000h L70B10C0 - a 45.000h L80B10C0 - a 22.000h L90B10C0**
- **Tensione di funzionamento 230V (AC) 50-60Hz**
- **Certificato da ente terzo anche per le caratteristiche illuminotecniche al fine di ottemperare ai requisiti tecnici richiesti dal G.S.E. per l'accesso agli incentivi per il conto termico per interventi di illuminazione di interni (DM 16/02/2016).**
- **Staffe di fissaggio**

Oltre a quanto sopraccitato, potranno essere richiesti all'appaltatore, un quantitativo aggiuntivo di apparecchi illuminanti da contabilizzare a misura sulla base dei prezzi indicati, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

17 MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI

I descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei Prodotti. Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun Prodotto.

17.1 Servizio di consegna, installazione e verifica di conformità

Tale Servizio prevede le seguenti attività:

- imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l'indirizzo/i indicato/i dal Stazione Appaltante con scarico della merce presso il magazzino o ufficio ricevimento merci del Stazione Appaltante, come da essa indicati, purché situati al piano stradale;
- Redazione di un "Verbale di consegna": all'atto della consegna e della verifica di consistenza degli Articoli, e dopo l'eventuale Installazione, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'Installazione degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna con il Stazione Appaltante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità degli Articoli consegnati e della loro corretta Installazione, se effettuata. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Stazione Appaltante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data dell'Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine, il codice identificativo degli Articoli oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna.

I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e del manuale d'uso, accompagnati dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore o distributore-importatore, dal libretto di uso, di manutenzione e di istruzioni, tutti in lingua italiana.

L'installazione degli apparecchi sarà realizzata dalla Stazione Appaltante o da un soggetto terzo selezionato dal Stazione Appaltante, e l'obbligo legato al rispetto della normativa sulla corretta gestione dei rifiuti resta in capo all'Amministrazione.

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna, gli articoli consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti a una verifica di conformità dal Stazione Appaltante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Nel caso in cui la messa in funzione e la regolare utilizzazione dell'articolo oggetto di acquisizione richiedano l'esecuzione di lavori e opere (quale il montaggio a parete, la realizzazione di opere murarie), il Stazione Appaltante dovrà comunicare al Fornitore che ha venduto l'articolo, con congruo anticipo, il termine previsto per la verifica di conformità dello stesso.

La predisposizione delle infrastrutture e delle condizioni tecnico-operative per la messa in funzione dei beni è a carico del Stazione Appaltante.

In tale caso, la verifica di conformità dei beni acquisiti dovrà avvenire al termine dei lavori.

Con la verifica di conformità il Stazione Appaltante verifica che i beni acquisiti abbiano le caratteristiche, le specifiche tecniche e le funzionalità indicate nella documentazione tecnica e nel manuale d'uso nonché, per quanto possibile, nel presente Capitolato Tecnico.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale varrà come la data di accettazione degli Articoli con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore medesimo.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna a sostituire gli Articoli entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali.

Unitamente ai Prodotti il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

17.2 Termini di consegna

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti oggetto di acquisto all'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante.

Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Il Fornitore è tenuto a rispettare il Tempo di Consegna, pari a 45 giorni lavorativi, entro il quale s'impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna.

La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere al Fornitore consegne parziali del materiale acquistato, con quantitativi minimi del singolo ordine pari al 20% della fornitura totale, salvo diversi accordi tra le parti.

17.3 Servizi di garanzia ed assistenza

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul prodotto.

Il Fornitore è tenuto a fornire gli articoli accompagnati dalla garanzia e dall'assistenza prestate agli stessi dal Produttore.

Il periodo di garanzia inerente la disponibilità delle parti di ricambio si intende pari o superiore a cinque anni.

18 VERIFICHE DI CONFORMITA'

Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Stazione Appaltante. In ogni caso, il Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Soggetto Aggiudicatore stesso.

L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dal Stazione Appaltante avvengono a spese del Fornitore. Pertanto, tra l'altro, il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione di dette verifiche. Il Stazione Appaltante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore dovrà consegnare al Stazione Appaltante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, il Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o

difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le pratiche di reso.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Qualora il Stazione Appaltante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le disposizioni del presente articolo possono essere, in parte, motivatamente derogate esclusivamente per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Prodotti, non consente di effettuare la verifica di conformità.

19 ASSISTENZA E GARANZIA

Il Fornitore contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Prodotto oggetto di acquisto o noleggio dalla "Data di accettazione".

Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione del Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l'eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della citata Delibera.

In aggiunta all'ordinaria garanzia prevista dalla legge, il Fornitore e/o il Produttore si impegna/no a mettere a disposizione del Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza *standard* eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Stazione Appaltante e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

Ulteriori servizi di assistenza e garanzia possono essere eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dal Fornitore e/o dal produttore o da terzi da questi indicati.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Prodotto, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente previo accordo con il Stazione Appaltante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

Con riferimento all'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, il Fornitore si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare il Prodotto entro i termini fissati pena l'applicazione delle penali.

20 RESPONSABILITÀ

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o di noleggio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto; f) violazione del divieto di interruzione della fornitura;

e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;

f) violazione della riservatezza;

g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

h) nel caso di cui all'art. 19, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Capitolato;

l) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO;

m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Stazione Appaltante.

22 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Al termine del rapporto contrattuale l'Amministrazione Contraente provvederà a redigere un certificato di ultimazione. Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di Fornitura (numero, oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami al Fornitore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti degni di nota.

23 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE CONTRAENTE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Prodotti oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;

I Prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Stazione Appaltante e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle condizioni di cui al presente capitolato; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.

Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Stazione Appaltante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con il Stazione Appaltante. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Stazione Appaltante.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Stazione Appaltante.

24 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE

Il Fornitore, in particolare, si impegna a:

a) consegnare al Stazione Appaltante il Prodotto oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Prodotti indicati nel Capitolato Tecnico, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;

d) (nell'ipotesi di noleggio) garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento del Prodotto nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Prodotto in stato da servire all'uso convenuto nel Contratto;

f) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

Il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto del Contratto e – ove previsti - a erogare i Servizi Connessi presso i luoghi ed i locali indicati dal Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei Prodotti.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Stazione Appaltante.